REGOLAMENTO (CEE) N. 3893/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1787/89 e (CEE) n. 1788/89 relativi all'apertura e alla modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per animali di alcune razze di montagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha aperto con i regolamenti (CEE) n. 1787/89 [1] e (CEE) n. 1788/89 [2], per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, i contingenti tariffari comunitari contrattuali previsti per animali di alcune razze di montagna il cui sistema di gestione era stato completamente modificato per renderlo più conforme al carattere comunitario di tali contingenti; che l'applicazione di detti regolamenti nel corso dei primi mesi ha permesso di rilevare delle difficoltà e ciò rende necessaria la modifica del sistema adottato e cioè dei regolamenti predetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1787/89 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. Ciascuna quota di cui all'articolo 1, paragrafo 4 è suddivisa in due parti.

La prima, corrispondente al 90 % del totale, vale a dire a 19 170 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del contingente tariffario in questione negli ultimi tre anni o, nel caso della Spagna, negli ultimi due anni.

La seconda, pari al 10 % del totale, vale a dire a 2 130 capi, è riservata agli altri importatori che, al momento della richiesta, s'impegnino a mantenere il bestiame importato nelle installazioni da essi utilizzate, oppure esercitino il commercio di bovini vivi da almeno un anno, e che siano iscritti in un registro pubblico dello Stato membro o possano fornire una prova di detto esercizio riconosciuta dall'autorità competente.

2. La ripartizione dei 19 170 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione alle importazioni precedenti nei tre anni considerati, mentre la ripartizione dei 2 130 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sarebbero automaticamente ridotte a tale cifra;

b) le domande che comporterebbero un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a 5 capi non sono prese in considerazione;

c) le quantità che non sarebbero state attribuite nel corso del primo periodo data la limitazione ad un minimo di 5 capi, prevista alla lettera b), che era stato in vigore nel corso del primo periodo, vengono ad aggiungersi alle quantità da ripartire per il secondo periodo;

d) se questa ripartizione conduce ad una quantità inferiore a 5 capi per domanda, l'attribuzione avviene mediante sorteggio (con un numero di 5 capi).

3. I capi eventualmente non richiesti e non attribuiti nel quadro di una delle parti di cui al paragrafo 1, in un periodo determinato, sono automaticamente trasferiti all'altra parte.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1788/89 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. Ciascuna quota di cui all'articolo 1, paragrafo 4 è suddivisa in due parti.

La prima, corrispondente al 90 % del totale, vale a dire a 2 250 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del contingente tariffario in questione negli ultimi tre anni o, nel caso della Spagna, negli ultimi due anni.

La seconda, pari al 10 % del totale, vale a dire a 250 capi, è riservata agli altri importatori che, al momento della richiesta, s'impegnino a mantenere il bestiame importato nelle installazioni da essi utilizzate, oppure esercitino il commercio di bovini vivi da almeno un anno, e che siano iscritti in un registro pubblico dello Stato membro o possano fornire una prova di detto esercizio riconosciuta dall'autorità competente.

2. La ripartizione dei 2 250 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione alle importazioni precedenti nei tre anni considerati, mentre la ripartizione dei 250 capi è effettuata in proporzione alle domande di parteci-

[1] GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 5.
[2] GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 8.

pazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sarebbero automaticamente ridotte a tale cifra;

b) le domande che comportebbero un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a 5 capi non sono prese in considerazione;

c) le quantità che non sarebbero state attribuite nel corso del primo periodo data la limitazione ad un minimo di 5 capi, prevista alla lettera b), che era stato in vigore nel corso del primo periodo, vengono ad aggiungersi alle quantità da ripartire per il secondo periodo;

d) se questa ripartizione conduce ad una quantità inferiore a 5 capi per domanda, l'attribuzione avviene mediante sorteggio (con un numero di 5 capi).

3. I capi eventualmente non richiesti e non attribuiti nel quadro di una delle parti di cui al paragrafo 1, in un periodo determinato, sono automaticamente trasferiti all'altra parte.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET